

GUIDA IPR DESK ALBANIA

Desk Tirana



20
25



Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale

ITTA 
ITALIAN TRADE AGENCY



ICE - Agenzia për promovimin dhe ndërkombëtarizimin e firmave italiane

Seksion I Ambasades Italiane ne Tirane

Tirana, Albania

+355 4 2251 051/ 034/ 036

tirana@ice.it

www.ice.it

Responsabile: Francesca MONDELLO

Layout grafico e impaginazione

ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane

Direzione Centrale per i Settori dell'Export

Nucleo Grafica@ice.it

INDICE

INTRODUZIONE	4
IL BREVETTO IN ALBANIA	5
IL MARCHIO IN ALBANIA	18
IL DIRITTO D'AUTORE IN ALBANIA	30
LE INDICAZIONI GEOGRAFICHE	34
INDIRIZZI UTILI	35

INTRODUZIONE

La proprietà intellettuale riguarda i diritti legali che originano dall'attività creativa umana nei campi scientifici, letterari, artistici e industriali. Si riferisce alla creatività della mente e comprende invenzioni, opere artistiche e letterarie, simboli, nomi, immagini e disegni utilizzati in commercio. La proprietà intellettuale è stata tradizionalmente divisa in due categorie principali:

1. Diritto d'autore, che comprende opere letterarie quali: romanzi, poesie, film, opere musicali, opere artistiche quali disegni, dipinti, fotografie, sculture e creazioni architettoniche;
2. Proprietà industriale, che è trattata come una categoria di proprietà intellettuale che trova applicazione nell'industria, che comprende brevetti per invenzioni e modelli di utilità, marchi e marchi di servizio, disegni industriali, denominazioni di origine e indicazioni geografiche.

Con l'introduzione della nuova normativa sulla Proprietà Intellettuale l'Albania ha abrogato la precedente Legge n. 9947 del 2008, che rappresentava il Testo Unico sui marchi, i brevetti, i modelli di utilità, i disegni, sostituendola con la Legge n. 52 del 01 Agosto 2025 sui "Marchi" e con la Legge n. 53 del 01 Agosto 2025 sui "Brevetti e Certificati Complementari di Protezione", entrambe in vigore dal 16 Agosto 2025. Tale riforma si è resa necessaria per allineare la legislazione nazionale albanese agli standard interazionali, compiendo un ulteriore passo nel cammino verso l'ingresso nell'Unione Europea.

IL BREVETTO IN ALBANIA

IL BREVETTO

Il brevetto è un diritto esclusivo concesso su un'invenzione, che può essere un prodotto o un processo, che introduce un nuovo modo di realizzare qualcosa o offre una nuova soluzione tecnica a un problema. I brevetti vengono rilasciati per invenzioni che sono nuove, che contengono un'attività inventiva, cioè, considerato lo stato dell'arte precedente, l'invenzione risulta tale in quanto non risulterebbe comprensibile ad una persona qualificata nel settore al quale appartiene. Inoltre, l'invenzione deve essere applicabile nell'industria o nel settore agricolo. Non possono essere brevettate invenzioni il cui uso commerciale sarebbe contrario all'ordine

pubblico, al buon costume, alla salute pubblica e alla vita umana. Un brevetto fornisce protezione al titolare per un'invenzione specifica.

La Legge n. 53 del 2025 disciplina le condizioni di concessione, protezione e sfruttamento dei brevetti per invenzione, dei modelli di utilità e dei certificati complementari di protezione (SPC) in Albania. La nuova legge stabilisce i diritti e gli obblighi dei titolari, le procedure amministrative e le modalità di tutela giudiziaria, in conformità con le direttive dell'Unione Europea e gli accordi internazionali di cui l'Albania è parte.

LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Legislazione nazionale

Facendo riferimento alla gerarchia delle norme giuridiche nella Repubblica d'Albania, di seguito si presenta la normativa albanese in materia di brevetti:

- Articolo 58 della Costituzione della Repubblica d'Albania
- Accordi internazionali ratificati
- Codice penale Albanese, Articolo 149/a/b

- Legge n. 53 del 01 Agosto 2025 entrata in vigore il 16 Agosto del 2025 (che sostituisce la precedente legge n. 9947 del 7.7.2008 "Sulla proprietà industriale")
- Decisione del Consiglio dei Ministri n. 527 del 20.7.2016 "Per l'approvazione della Strategia nazionale per la proprietà intellettuale 2016-2020"
- Decisione n. 1707 del Consiglio dei Ministri, "Sull'approvazione del regolamento Sul rilascio dei brevetti per invenzioni e modelli di utilità", modificata dal decreto n. 38/2015
- Decisione del Consiglio dei Ministri n. 883 del 13.5.2009 "Sull'approvazione delle tasse per la registrazione di oggetti di proprietà industriale", modificata dal decreto n. 37 del 21.01.2015 e n. 316 del 31.05.2018.
- Legislazione Internazionale
- Legge n. 8993 del 30.1.2003 sull'adesione della Repubblica d'Albania alla "Convenzione sull'istituzione dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale"
- Legge n. 9031 del 20.3.2003 sull'adesione della Repubblica d'Albania al Trattato di Budapest "Sul riconoscimento internazionale del deposito di microrganismi, ai fini della procedura brevettuale"
- Legge n. 9532, del 15.5.2006 sull'adesione della Repubblica d'Albania all'"Accordo di Strasburgo sulla classificazione internazionale dei brevetti, 1979"
- Legge n. 10 180 del 29.10.2009 sull'adesione della Repubblica d'Albania all'accordo sul diritto dei brevetti dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (Wipo)
- Legge n. 10 179 del 29.10.2009 sull'adesione della Repubblica d'Albania alla Convenzione sul brevetto europeo
- Legge n. 118/2013 sull'adesione della Repubblica d'Albania all'Accordo di Londra sull'attuazione dell'articolo 65 della Convenzione sul brevetto europeo
- Legge n. 9648 del 27.11.2006 sull'adesione della Repubblica d'Albania alla "legge dell'Aia dell'Accordo dell'Aia sulla registrazione internazionale dei progetti industriali, 1960"
- Legge n. 9647 del 27.11.2006 sull'adesione della Repubblica d'Albania all'"Atto di Ginevra dell'Accordo dell'Aia sulla registrazione internazionale dei progetti industriali e dei

regolamenti basati sull'Atto di Ginevra, 1999"

- Direttiva 98/44/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 6 luglio 1998, "Sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche"
- Comunicazione della Commissione su alcuni articoli della Direttiva 98/44/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 6

luglio 1998, "Sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche"

- Regolamento (CE) n. 816/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, "Sulla concessione di licenze obbligatorie di brevetti relativi alla produzione di prodotti farmaceutici destinati all'esportazione verso paesi con problemi di sanità pubblica".

ORGANI COMPETENTI PER LA REGISTRAZIONE

L'Ufficio Europeo dei Brevetti (in seguito UEB), è l'istituzione preposta a garantire la concessione dei brevetti europei.

La Direzione Generale della Proprietà Industriale (in seguito DGPI) è l'ente preposto per legge alla registrazione, amministrazione e promozione dei beni di proprietà intellettuale, obbligo che trae origine dalla Costituzione della Repubblica d'Albania, dalla legge organica n. 9947 del 07/07/2008 "Sulla proprietà industriale" modificata, articolo 189, nonché da documenti strategici quali: Accordo di Associazione-Stabilizzazione, articolo 73, "Proprietà intellettuale".

Un'importante struttura è la **Commissione di Ricorso**, che esamina le opposizioni alle decisioni emesse dall'istituto DGPI, in materia di brevetti.

Le decisioni della Commissione sono impugnabili giurisdizionalmente dalle parti.

L'Ispettorato Statale di Vigilanza del Mercato è l'organismo responsabile per legge delle procedure di ispezione nella Repubblica d'Albania, che agisce in conformità con i requisiti legali specifici stabiliti dalla legge per quanto riguarda le merci contraffatte, le merci usurpative o le merci sospettate di violare una proprietà industriale.

TIPOLOGIE DI BREVETTO

Il brevetto è concesso per invenzioni, in tutti i campi della tecnologia, a condizione che:

- a) costituisca innovazione;
- b) contenga un'attività inventiva;
- c) sia applicabile nell'industria.

L'oggetto dell'invenzione, protetta da brevetto, può essere un prodotto o un processo.

Le invenzioni biotecnologiche sono brevettabili se riguardano:

- a) materiale biologico, ottenuto o isolato dal suo ambiente naturale o prodotto mediante un procedimento tecnico, anche se precedentemente presente in natura;
- b) piante o animali, se la possibilità tecnica dell'invenzione non è limitata ad una particolare varietà vegetale o animale;
- c) un processo microbiologico o altro processo tecnico o un prodotto ottenuto attraverso tale processo, tranne quando si ottiene una varietà vegetale o animale;
- d) può costituire un'invenzione brevettabile un elemento ottenuto o isolato dal corpo umano o altrimenti prodotto, attraverso un

procedimento tecnico, comprendente una sequenza o una sequenza parziale di un gene, anche se la sua struttura è identica alla struttura dell'elemento naturale. L'applicazione industriale della sequenza o della sequenza parziale di un gene deve essere resa pubblica nella domanda di brevetto.

Un'invenzione può essere realizzata nell'ambito di un contratto o di un contratto di lavoro.

Vi sono invenzioni legate alla protezione e alla sicurezza e brevetti segreti.

Vi sono infine i brevetti europei.

Inoltre:

- 1) È brevettabile un'invenzione nuova, che implichi un'attività inventiva e sia atta ad avere un'applicazione industriale.
- 2) Le invenzioni possono riguardare un prodotto, un procedimento o un miglioramento di essi.

Non sono considerate invenzioni ai sensi della normativa in vigore:

- a) scoperte, teorie scientifiche e metodi matematici;
- b) creazioni estetiche;
- c) piani, principi e metodi per attività

intellettuale, giochi o attività economiche, nonché programmi per elaboratore in quanto tali;

d) presentazioni di informazioni.

REQUISITI DI BREVETTABILITÀ

I prodotti o processi da brevettare devono:

- 1) essere innovativi;
- 2) contenere un'attività inventiva;
- 3) essere applicabili nell'industria.

terapeutico del corpo umano o animale e i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale.

È riconosciuta la possibilità di ottenere un Certificato Complementare di Protezione (Supplementary Protection Certificate – abbr. SPC) per i medicinali e i prodotti fitosanitari, conformemente alla legislazione dell'Unione Europea.

Non sono brevettabili:

- a) le invenzioni la cui applicazione commerciale sarebbe contraria all'ordine pubblico o al buon costume;
- b) le varietà vegetali e le razze animali;
- c) i procedimenti essenzialmente biologici di produzione di piante o animali, ad eccezione dei procedimenti microbiologici e dei prodotti ottenuti mediante tali procedimenti;
- d) i metodi di trattamento chirurgico o

L'SPC estende la protezione conferita dal brevetto per un massimo di 5 anni dopo la sua scadenza, a compensazione del tempo richiesto per l'ottenimento dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

La protezione conferita dall'SPC si limita al prodotto autorizzato e alle sue utilizzazioni come medicinali o fitosanitari.

DOCUMENTI A CORREDO DELLA DOMANDA

La domanda di brevetto deve essere presentata presso la Direzione Generale della Proprietà Industriale (GDIP) e deve contenere:

- a) il modulo;
- b) una descrizione dell'invenzione;
- c) una o più rivendicazioni;
- d) i disegni, cui si fa riferimento nella descrizione o nelle rivendicazioni;
- e) un abstract (sintesi dell'invenzione);

- f) il documento di priorità se si rivendica la priorità;
- g) la procura alla rappresentanza, quando la domanda è presentata dal rappresentante del richiedente;
- h) la dichiarazione dell'inventore o degli inventori, nella quale si esprime la volontà di rilasciare un brevetto a nome del richiedente.
- i) il documento di pagamento della commissione di deposito.

CHI PUÒ PRESENTARE LA DOMANDA DI BREVETTO

La richiesta di concessione del brevetto si effettua tramite il modulo di domanda predisposto dalla Direzione Generale della Proprietà Industriale e presentato dal richiedente o dal suo rappresentante.

Inoltre, una decisione definitiva del tribunale può decidere che il diritto al brevetto sia concesso a una persona diversa dal richiedente.

DOMANDA DI BREVETTO: DOMANDA TEMPORANEA E DOMANDA ORDINARIA

Non esistono disposizioni legali relative a questa categorizzazione della richiesta.

LA PROCEDURA INTERNAZIONALE PCT

La domanda di brevetto europeo e di brevetto europeo che si estende alla Repubblica d'Albania,

ai sensi delle vigenti disposizioni, ha lo stesso effetto ed è soggetta agli stessi requisiti

della domanda di brevetto nazionale e dei brevetti nazionali, definiti dalla legge. L'Albania è firmataria della Convenzione sul Brevetto Europeo e pertanto, i brevetti degli enti albanesi, su loro richiesta, vengono depositati presso l'Ufficio europeo dei brevetti o tramite l'Ufficio europeo dei brevetti, hanno il diritto di essere riconosciuti nei 40 stati membri della Convenzione sul Brevetto Europeo e non in altri paesi europei che non sono membri di tale Convenzione.

In caso di domande internazionali, il processo di valutazione della DGPI albanese dovrebbe includere anche l'esame nel merito delle domande di brevetto. La legislazione albanese stabilisce l'obbligo del richiedente, che intende brevettare la sua invenzione, di presentare la prova scritta dell'esame sostanziale e di depositare il rapporto di ricerca, poiché la DGPI non gode dello status di Autorità incaricata dell'esame preliminare internazionale, come altri uffici nazionali in Europa. Nel caso in cui la suddetta prova non venga presentata dal richiedente, il brevetto perderà i suoi effetti giuridici trascorso un periodo di 10 anni.

In questo contesto, la DGPI trasmette la richiesta del richiedente all'UEB o a qualsiasi altro ufficio nazionale che goda dello status di Autorità

incaricata dell'esame preliminare internazionale, per la redazione del rapporto di ricerca, necessario per determinare se l'invenzione soddisfa i criteri di brevettabilità, poiché questa struttura non ha le capacità necessarie per realizzare un simile processo. Per i brevetti internazionali, l'UEB effettua la valutazione di merito e inoltra il rapporto di ricerca per la validazione alla DGPI.

In base all'articolo 79 della Legge 7.7.2008, n. 9947 "Sulla Proprietà Industriale", si prevede quanto segue in merito alla "Richiesta di proroga":

- 1) La domanda di brevetto europeo e il brevetto europeo, concesso sulla base della domanda, sono estesi all'Albania su istanza del richiedente. La richiesta di estensione si considera presentata in ogni domanda di brevetto europeo depositata, a partire dalla data in cui è entrato in vigore l'accordo di cooperazione 32 tra la Repubblica d'Albania e l'Organizzazione Europea dei Brevetti.
- 2) Ogni richiesta di proroga, per la quale è stata regolarmente pagata la tassa di proroga, ai sensi dell'articolo 80 della presente legge, è pubblicata dalla DGPI nel più breve tempo possibile, dopo che tale Direzione è stata informata dall'UEB, ma non prima della

scadenza del termine, cioè di un periodo di 18 mesi dalla data di deposito o, se viene rivendicata la priorità, dalla prima data di priorità.

- 3) La richiesta di proroga può essere ritirata in qualsiasi momento. Si considera ritirata quando

non è stato effettuato il pagamento previsto per la proroga o quando la domanda di brevetto europeo viene respinta, ritirata o valutata come definitivamente ritirata. La DGPI la pubblica nel più breve tempo possibile, qualora la richiesta di proroga sia già stata da essa pubblicata, ai sensi del punto 2 del presente articolo.

ITER D'ESAME DELLA DOMANDA

La data di deposito di una domanda di brevetto è quella in cui il richiedente presenta almeno:

- a) una dichiarazione da cui risulti che si tratta di una domanda di brevetto;
- b) dati sufficienti a identificare il richiedente;
- c) una descrizione dell'invenzione o un riferimento ad una domanda depositata in precedenza.

Il richiedente può rivendicare il diritto di priorità ai sensi della Convenzione di Parigi, entro 12 mesi dalla prima domanda validamente depositata in uno Stato parte. La priorità deve essere rivendicata nella domanda e documentata mediante copia certificata della domanda di base. La mancata presentazione dei documenti di priorità entro il termine stabilito comporta la perdita del diritto di priorità.

Le domande di brevetto sono pubblicate dopo 18 mesi dalla data di deposito o dalla data di priorità, se rivendicata. Su richiesta del richiedente, la domanda può essere pubblicata anticipatamente. La pubblicazione comprende le informazioni essenziali, le rivendicazioni e l'eventuale disegno.

DURATA DELL'ITER

La DGPI esamina, entro un termine di **2** mesi dalla data di presentazione della domanda, se soddisfa i requisiti previsti dalla vigente normativa.

Se sono riscontrate irregolarità, il richiedente è invitato a sanarle entro un termine di 2 mesi, prorogabile una sola volta. In caso di mancata regolarizzazione, la domanda si considera ritirata.

Se la domanda soddisfa i requisiti di cui alla vigente normativa, la DGPI rilascia al richiedente la prova dell'avvenuto deposito, riconoscendo come data di deposito della domanda, la data in cui la domanda è stata presentata alla DGPI.

Nel caso in cui la domanda non soddisfi i requisiti, la DGPI invita il richiedente a colmare le lacune entro tre mesi dalla data di notifica. Quando il richiedente corregga le irregolarità entro tale termine, il DGPI emette la prova dell'avvenuto deposito, riconoscendo come data di deposito della domanda la data in cui le irregolarità sono state corrette. Se il richiedente non sana le carenze entro il termine, la DGPI rifiuta di depositare la

domanda e comunica al richiedente il rifiuto.

La DGPI pubblica nel Bollettino della proprietà industriale ogni domanda depositata immediatamente dopo la scadenza di un periodo di 18 mesi dalla data di deposito o, in caso di rivendicazione della priorità, dalla data di priorità.

Al termine dell'esame, la DGPI decide se rilasciare o meno il brevetto e informa immediatamente il richiedente della decisione presa.

Quando la DGPI decida di rilasciare il brevetto, notifica al richiedente la richiesta di pagamento della tassa per il rilascio del brevetto, da effettuare entro 3 mesi dalla data di ricevimento della notifica. La DGPI rilascia il brevetto, entro 3 mesi dalla data in cui il richiedente ha depositato presso la DGPI stessa la quietanza di pagamento della tassa corrispondente.

Quando la DGPI decida di non rilasciare il brevetto, notifica per iscritto al richiedente il rifiuto di rilasciare il Brevetto, motivando le ragioni del rifiuto.

DURATA DEL BREVETTO

La protezione è concessa per un periodo limitato, generalmente per 20 anni dalla data di deposito della domanda di brevetto.

In relazione ai medicinali e ai prodotti fitosanitari, il Certificato entra in vigore al termine della durata del brevetto di base, prevista dalla legge, per un periodo pari al periodo trascorso dalla data in cui è stata presentata la domanda alla data della prima autorizzazione all'immissione in commercio, riducendola di un periodo di cinque anni. La durata del certificato non può essere superiore a cinque anni dalla data di entrata in vigore. Per il calcolo della durata del certificato si può tener conto anche di un'autorizzazione provvisoria alla prima immissione sul mercato del prodotto, ma solo se immediatamente seguita da un'autorizzazione definitiva rilasciata per lo stesso prodotto.

Il brevetto per domande nazionali concesso dalla DGPI avrà validità legale solo se, entro 10 anni dalla data di deposito, il suo titolare deposita presso la DGPI un rapporto di esame, rilasciato da un istituto autorizzato all'esame sostanziale delle invenzioni, altrimenti il brevetto non è valido.

Il titolare del brevetto ha il diritto esclusivo di impedire a terzi, senza il suo consenso:

a) la fabbricazione, l'uso, l'offerta in commercio, la vendita o l'importazione del prodotto oggetto del brevetto;

b) l'uso di un procedimento brevettato;

c) l'offerta, la vendita o l'uso di un prodotto direttamente ottenuto mediante il procedimento brevettato.

I diritti derivanti dal brevetto si estendono anche a prodotti sostanzialmente equivalenti.

I diritti derivanti dal brevetto non comprendono:

a) gli atti compiuti a titolo privato e per fini non commerciali;

b) gli atti compiuti a scopo sperimentale, compresi quelli relativi all'oggetto dell'invenzione;

c) la preparazione di medicinali in farmacia su prescrizione medica, nonché gli atti relativi ai medicinali così preparati;

d) l'uso dell'invenzione a bordo di navi, aeromobili o veicoli di Stati membri della Convenzione di Parigi, che si trovino temporaneamente o accidentalmente nel territorio albanese.

Il diritto conferito dal brevetto non si estende

agli atti riguardanti prodotti immessi sul mercato nello Spazio Economico Europeo dal titolare o con il suo consenso, salvo che sussistano motivi legittimi per opporsi alla loro ulteriore commercializzazione.

L'inventore ha il diritto di essere menzionato come tale nel brevetto e in ogni pubblicazione relativa, salvo che dichiari espressamente di voler rimanere anonimo.

Il brevetto può essere trasferito a titolo oneroso o gratuito, indipendentemente dal trasferimento dell'impresa. Il trasferimento deve risultare da contratto scritto e deve essere registrato presso la GDIP per avere effetto nei confronti dei terzi. Il trasferimento può riguardare l'intero brevetto o una quota dello stesso.

Il titolare del brevetto può concedere a terzi una licenza d'uso, esclusiva o non esclusiva. La licenza deve essere stipulata per iscritto e registrata presso la GDIP per essere opponibile ai terzi. Salvo diverso accordo, la licenza non è trasferibile né sub-licenziabile. Il titolare conserva

il diritto di vigilare sulla qualità e conformità dell'uso dell'invenzione brevettata.

Salvo patto contrario, il licenziatario non può agire direttamente in giudizio per violazione del brevetto senza il consenso del titolare. Tuttavia, il licenziatario esclusivo può agire se, dopo essere stato invitato formalmente, il titolare non intraprende azioni entro un termine ragionevole. Il licenziatario che interviene in un procedimento promosso dal titolare può chiedere il risarcimento dei danni propri.

Quando un brevetto appartiene a più persone, i diritti sono esercitati congiuntamente, salvo diverso accordo scritto. Ogni co-titolare può:

- a) utilizzare l'invenzione personalmente senza il consenso degli altri, purché non ne limiti i diritti;
- b) trasferire la propria quota con il consenso degli altri co-titolari;
- c) agire in giudizio contro contraffattori previo avviso agli altri co-titolari.

QUANTO COSTA BREVETTARE

Tasse per Brevetti di Invenzioni

(Tipologia di imposta e valore in Lek/ALL)

1.1 Tassa di deposito della domanda di brevetto 7.000 ALL

1.2 Tassa per il deposito delle domande PCT
7.000 ALL

1.3 Tariffa per ogni rivendicazione dei brevetti
oltre la 10a 500 ALL

1.4 Tassa per il deposito di ciascuna domanda
di brevetto separata 5.000 ALL

1.5 Tassa per la pubblicazione di estensioni
e modifiche dei brevetti europei nel brevetto
1.000 ALL

1.6 Tassa per la pubblicazione prematura del

brevetto 2.000 ALL

1.7 Compenso per tempestivo ripristino dei
diritti 7.000 ALL

1.8 Tariffa per ulteriore revisione 7.000 ALL

1.9 Tassa per correzione di errori nella
domanda di brevetto 2.000 ALL

1.10 Tassa per la correzione degli errori
brevettuali 2.000 ALL

1.11 Tassa di rilascio della licenza 6.000 ALL.

TIPOLOGIE DI VIOLAZIONI

La legge elenca le seguenti fattispecie:

- a) violazione dei diritti di un brevetto o di una
domanda di brevetto;
- b) decadenza di un brevetto o domanda
riconvenzionale contro un brevetto;
- c) trasferimento della proprietà o trasferimento
del diritto di una domanda di brevetto o di un
brevetto;

- d) contratti di licenza di brevetti;
- e) concessione di licenza involontaria;
- f) le decisioni del collegio di appello della
DGPI, previste dalla legge.

Altre violazioni sono correlate alla produzione,
all'utilizzo, all'offerta in vendita o alla vendita di
un'invenzione o di un disegno brevettato senza
l'autorizzazione del titolare del brevetto.

AZIONI A TUTELA DELLE VIOLAZIONI

- 1) Ricorso amministrativo, accolto dalla
commissione di ricorso;
- 2) Ricorso al Tribunale competente.

Il titolare di un brevetto può agire in giudizio per impedire la contraffazione e ottenere il risarcimento dei danni. I tribunali possono ordinare:

- a) la cessazione immediata della violazione;
- b) il sequestro e, se necessario, la distruzione dei prodotti contraffatti e dei mezzi utilizzati

per la produzione;

- c) il risarcimento dei danni, che può includere i profitti realizzati dall'autore della violazione.

Nei casi urgenti, il tribunale può adottare misure cautelari, anche senza ascoltare la controparte, se il ritardo può causare un danno irreparabile.

TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

Per quanto riguarda il trasferimento tecnologico, non esiste alcuna disposizione legale nella legge specifica. Esiste la legge n. 7893/1994 "Sulla scienza e il trasferimento tecnologico" in cui si menziona questo concetto.

IL MARCHIO IN ALBANIA

IL MARCHIO

Può costituire marchio qualsiasi segno atto a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese. Possono costituire marchio, in particolare: parole, compresi i nomi di persone, disegni, lettere, numeri, colori, la forma dei prodotti o del loro imballaggio, suoni o qualsiasi combinazione di tali elementi. Il marchio deve essere rappresentato nel registro in modo da consentire alle autorità competenti e al pubblico di determinare chiaramente e con precisione

l'oggetto della protezione.

La Legge n. 52 del 2025 disciplina le condizioni per la registrazione, la protezione e l'uso dei marchi in Albania, nonché i diritti e gli obblighi derivanti dalla loro titolarità. Essa mira ad armonizzare la normativa nazionale con la legislazione dell'Unione Europea e con gli accordi internazionali di cui l'Albania è parte.

LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Legislazione nazionale

Facendo riferimento alla gerarchia delle norme giuridiche nella Repubblica d'Albania, di seguito si presenta la legislazione albanese in materia di marchi:

- Articolo 58 della Costituzione della Repubblica d'Albania
- Accordi internazionali ratificati
- Codice penale della Repubblica d'Albania, articolo 149/a/b
- Legge n. 52 del 01/08/2025, che sostituisce la Legge n. 9947 del 7.7.2008 "Sulla proprietà industriale", modificata
- Decisione del Consiglio dei Ministri n. 527 del 20.7.2016 "Per l'approvazione della Strategia nazionale per la proprietà intellettuale 2016-

2020”

- Decisione del Consiglio dei Ministri N. 315 del 31.5.2018 “Relativo all’approvazione del regolamento sui marchi”

Legislazione internazionale

- Legge n. 8993 del 30.1.2003 sull’adesione della Repubblica d’Albania alla “Convenzione sull’istituzione dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale”
- Legge n. 10 180 del 29.10.2009 sull’adesione della Repubblica d’Albania all’accordo sul diritto dei brevetti dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (Wipo)
- Legge n. 9648 del 27.11.2006 sull’adesione della Repubblica d’Albania alla “Legge dell’Aia dell’Accordo dell’Aia sulla registrazione internazionale dei progetti industriali, 1960”.
- Legge n. 9647 del 27.11.2006 sull’adesione della Repubblica d’Albania all’“Atto di Ginevra dell’Accordo dell’Aia sulla registrazione internazionale dei progetti industriali e dei regolamenti basati sull’Atto di Ginevra, 1999”.
- Legge 30.1.2003, n.8992 sull’adesione della Repubblica d’Albania al “Protocollo dell’Accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi”
- Legge 20.3.2003, n.9033 sull’adesione della Repubblica d’Albania alla “Convenzione di Nizza sulla classificazione internazionale dei beni e dei servizi, ai fini della registrazione del marchio”
- Legge no. 34/2018 sull’adesione della Repubblica d’Albania all’Accordo di Vienna “Sulla classificazione internazionale degli elementi figurativi dei marchi”
- Legge n. 34/2018 sull’adesione della Repubblica d’Albania all’Accordo di Vienna “Sulla classificazione internazionale degli elementi figurativi dei marchi”, approvato il 07.06.2018.
- Decisione del Consiglio dei Ministri N.883 del 13.5.2009 “Sull’approvazione delle tasse per la registrazione di oggetti di proprietà industriale”.

ORGANI COMPETENTI PER LA REGISTRAZIONE

La Direzione Generale della Proprietà Industriale (DGPI) è l'ente preposto per legge alla registrazione, amministrazione e promozione dei beni di proprietà intellettuale, obbligo che trae origine dalla Costituzione della Repubblica d'Albania, dalla legge organica n. 9947 del 07/07/2008 "Sulla proprietà industriale" modificato, articolo 189, nonché da documenti strategici quali: Accordo di Associazione-Stabilizzazione al suo articolo 73, "Proprietà intellettuale".

TIPOLOGIE DI MARCHI

Nella legislazione albanese non esiste una divisione in categorie/tipologie di marchi. Per deduzione si può concludere che i due tipi di marchi più comuni sono tuttavia il marchio figurativo, costituito appunto da figure, ed il marchio denominativo, costituito da parole.

COSA È REGISTRABILE COME MARCHIO

Un marchio può essere costituito da qualsiasi segno, in particolare parole, compresi nomi di persona o disegni, lettere, numeri, colori, la forma dei prodotti o il loro imballaggio o suoni, purché tali segni siano atti a:

a) distinguere i prodotti o i servizi di un persona fisica o giuridica da quelli di un'altra

persona fisica o giuridica;

b) essere rappresentati nel registro in modo tale da consentire alle autorità competenti e al pubblico di determinare con chiarezza e precisione l'oggetto di protezione noto al suo titolare.

COSA NON È REGISTRABILE COME MARCHIO

Un marchio non può essere registrato come marchio o, se registrato, può decadere quando:

a) manchi o sia carente di segni privi di carattere distintivo;

b) i segni costituiti esclusivamente da indicazioni descrittive o generiche relative alla specie, qualità, quantità, destinazione, valore, provenienza geografica o tempo di produzione

- del prodotto o di prestazione del servizio;
- c) i segni contrari all'ordine pubblico o al buon costume;
- d) gli stemmi, bandiere e altri emblemi protetti

- da convenzioni internazionali;
- e) i segni che possono ingannare il pubblico circa la natura, qualità o provenienza geografica dei prodotti o servizi.

FORME DI TUTELA DEL MARCHIO

Il titolare del marchio ha il diritto esclusivo di utilizzare il segno registrato in relazione ai prodotti o servizi per i quali è stato registrato.

Il titolare può vietare a terzi, senza il suo consenso:

- a) l'apposizione del segno su prodotti o sul loro imballaggio;
- b) l'offerta, la commercializzazione o la detenzione a tali fini di prodotti contrassegnati con il segno;
- c) l'importazione ed esportazione di prodotti contrassegnati con il segno;
- d) l'uso del segno in documenti commerciali e pubblicità.

I diritti conferiti dalla registrazione non consentono al titolare di vietare a terzi l'uso, purché conforme alle pratiche leali:

- a) del nome o dell'indirizzo proprio;
- b) di indicazioni relative a specie, qualità,

quantità, destinazione, valore, provenienza geografica o altre caratteristiche descrittive dei prodotti o servizi;

- c) dell'uso del marchio per identificare prodotti o servizi come appartenenti al titolare, quando ciò è necessario per indicarne la destinazione (es. accessori o pezzi di ricambio).

Il diritto conferito dal marchio non si estende ai prodotti immessi sul mercato nello Spazio Economico Europeo dal titolare o con il suo consenso.

Questo principio non si applica quando sussistono motivi legittimi che giustificano l'opposizione del titolare, in particolare quando le condizioni dei prodotti sono state modificate o alterate dopo l'immissione in commercio.

La nuova legislazione fa una precisazione per la tutela dei "Marchi Rinomati", infatti la protezione dei marchi rinomati si estende anche a prodotti

o servizi non affini, quando l'uso non autorizzato del segno trarrebbe indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio, oppure recherebbe pregiudizio agli stessi. La rinomanza deve essere provata attraverso la notorietà del marchio presso il pubblico interessato in Albania.

In caso di violazione dei diritti di marchio, il titolare può agire davanti al tribunale competente per ottenere:

- a) la cessazione immediata della violazione;
- b) il risarcimento dei danni subiti;

ITER D'ESAME

La registrazione di un marchio avviene mediante la presentazione di appositi documenti e della documentazione di supporto. Con la registrazione della domanda, al richiedente viene fornito un certificato che comprova l'avvenuto completamento della procedura di registrazione del marchio. La DGPI esamina le richieste di registrazione di marchio in base al numero progressivo della loro presentazione.

Subito dopo aver ricevuto la domanda, la DGPI esamina se la domanda è conforme ai requisiti previsti dalla normativa in vigore. Quando la

c) la distruzione o rimozione dal commercio dei prodotti contraffatti e dei materiali utilizzati per la loro produzione.

Il titolare può inoltre richiedere misure cautelari per prevenire la continuazione o la ripetizione della violazione.

La contraffazione di un marchio costituisce reato ed è punita secondo il Codice Penale.

Le autorità doganali e di polizia collaborano con la GDIP per prevenire e reprimere le violazioni in materia di marchi.

domanda non soddisfa tutti i requisiti previsti dalla normativa la DGPI intima al richiedente di integrarli entro due mesi dalla data della notifica. Se la domanda viene completata entro il termine, la DGPI rilascia la prova di deposito, indicando come data di deposito la data in cui la domanda compilata è stata presentata alla DGPI. Se la domanda non viene completata entro il termine di due mesi, la DGPI respinge il deposito della domanda, dandone comunicazione scritta al richiedente. Entro tre mesi dalla data di rilascio dell'attestato di deposito della domanda di

registrazione di un marchio, la DGPI esamina se la domanda soddisfa i requisiti e decide in favore o meno della registrazione del marchio.

DURATA DELLA REGISTRAZIONE DEL MARCHIO

Il marchio registrato è protetto per un periodo di 10 anni a partire dalla data di deposito. Il marchio è rinnovabile indefinitamente di dieci anni in dieci anni, previa richiesta del titolare alla DGPI e dietro pagamento della tassa corrispondente, entro il termine di sei mesi dalla data di scadenza della registrazione decennale.

QUANTO COSTA REGISTRARE IL MARCHIO

Tabella delle tasse per marchi e marchi di servizio (Tipi di imposte e valore in lek/ALL)

1.1 Tassa per il deposito della domanda per i singoli marchi 7000 ALL

1.2 Tassa per il deposito della domanda di marchio collettivo o di certificazione 8000 ALL

1.3 Tariffa per ogni classe aggiuntiva 2500 ALL

1.4 Tariffa per la limitazione dell'elenco delle merci 5000 ALL

1.5 Tariffa iniziale per la condivisione dell'applicazione 6000 ALL

1.6 Tassa per esami fuori numero regolare 6000 ALL

1.7 Tassa di registrazione del marchio 8000 ALL

DOCUMENTI A CORREDO DELLA DOMANDA

I documenti che devono essere presentati per la registrazione del marchio sono:

- modulo FM1 compilato e firmato dal richiedente o dal suo rappresentante;
- 8 copie del logo del marchio, misura 8×8 cm;
- il documento attestante il versamento della tassa di deposito;
- autorizzazione alla rappresentanza, nel caso in cui la richiesta sia presentata da un rappresentante autorizzato o da una persona da lui designata.

- nel caso in cui il marchio sia collettivo, è richiesto il documento sulle regole d'uso del marchio;
- nel caso in cui la domanda contenga una dichiarazione di priorità, dovrà essere depositato anche il documento attestante

la priorità o il certificato rilasciato dalle autorità competenti.

I documenti allegati alla domanda devono essere presentati alla DGPI in un fascicolo, sul lato sinistro del quale è indicato il relativo indice.

SECONDARY MEANING

Il **secondary meaning nei marchi** si verifica quando una parola (o un'immagine, o una forma, o altro tipo di marchio), originariamente priva di carattere distintivo, acquista nel tempo un secondo significato agli occhi dei consumatori e sia in tal modo in grado di identificare la provenienza dei prodotti da una determinata impresa. Un segno ha carattere distintivo se attraverso di esso l'utente comune può distinguere un numero di beni e servizi specifici, da un altro numero di beni e di

servizi, uguali ai primi, legati, rispettivamente, alla loro origine commerciale. Il carattere distintivo di un segno viene valutato in stretto collegamento con i prodotti e servizi che i segni intendono distinguere.

Per quanto riguarda il "secondary meaning" non esiste una previsione legislativa esplicita, ma si applicano i principi generali della legge sulla proprietà industriale.

IL SISTEMA DI MADRID

L'Accordo di Madrid", cioè l'accordo del 14.4.1891 per la registrazione internazionale dei marchi, con tutte le successive modifiche stabilisce che la domanda di registrazione del marchio internazionale deve contenere:

1.1 Il modulo definito dall'Ufficio internazionale

dell'OMPI, con le seguenti specifiche:

1.1.1 La domanda di marchio o il numero di registrazione della domanda di registrazione internazionale (di seguito, domanda o registrazione di base);

1.1.2 Nome e indirizzo del richiedente;

1.1.3 Il nome e l'indirizzo del rappresentante autorizzato, se nominato;

1.1.4 Rappresentazione (aspetto) del marchio, che deve essere depositata in modo identico a come è stata presentata nella domanda o nella registrazione del marchio nazionale;

1.1.5 Dati relativi alla priorità, quando viene rivendicata la priorità;

1.1.6 Se la registrazione del marchio è richiesta a colori, l'indicazione di tale fatto, nonché i nomi dei colori che il richiedente rivendica come caratteristiche distintive del marchio. I colori devono essere riportati secondo le definizioni del regolamento comune;

1.1.7 Elenco dei prodotti e/o servizi per i quali è stata richiesta la registrazione internazionale, nella lingua definita dal regolamento comune. L'elenco di prodotti e/o servizi può coprire tutti o parte dei prodotti o servizi della domanda di base;

1.1.8 Paesi membri dell'Unione di Madrid, per i quali è richiesta l'estensione della registrazione internazionale;

1.1.9 La descrizione del marchio nella domanda internazionale deve essere la stessa

della domanda/registrazione di base. La traduzione del marchio deve essere effettuata in una delle lingue definite nel regolamento comune;

1.1.10 Firma del richiedente o del suo rappresentante;

1.2 Pagamento dei relativi corrispettivi;

2. Forma

2.1 dovrà essere presentata in due copie identiche.

3. L'Ufficio esamina se la domanda internazionale è stata depositata in conformità alle norme sopra indicate ed emette un avviso per correggere le irregolarità della domanda, nel caso in cui riscontri incongruenze tra la domanda di base e la domanda internazionale.

4. Il richiedente deve sanare le irregolarità della domanda riscontrate dall'ufficio entro un mese dalla data di ricevimento della comunicazione.

5. Nel caso in cui il richiedente non provveda a sanare le irregolarità della domanda, l'ufficio rifiuta di inviare la domanda internazionale all'OMPI.

6. Le stesse norme si applicheranno anche nel caso di richiesta di estensione territoriale

del marchio a seguito della domanda internazionale, ai sensi dell'articolo 3, lettera ter), punto 2, del Protocollo di Madrid. La

richiesta di estensione territoriale conseguente alla domanda internazionale può essere depositata tramite la mediazione dell'Ufficio.

PERDITA DEI DIRITTI DI UN MARCHIO

Il titolare decade dai diritti sul marchio se questo non è stato oggetto di uso effettivo in Albania entro 5 anni dalla registrazione o se tale uso è stato sospeso per un periodo ininterrotto di 5 anni.

Il marchio non decade se il titolare dimostra l'esistenza di giustificati motivi per il mancato uso. La decadenza è dichiarata su richiesta di parte interessata o d'ufficio dalla GDIP. La decisione di decadenza produce effetti retroattivi dalla data della relativa domanda.

Oltre alla decadenza per non uso, la registrazione

del marchio può essere dichiarata nulla se:

- a) è stata effettuata in violazione delle cause assolute di esclusione previste dalla legge;
- b) è stata effettuata in mala fede, in particolare da un agente o rappresentante senza il consenso del titolare legittimo.

La nullità o la decadenza possono essere pronunciate dalla GDIP o dai tribunali competenti. In caso di dichiarazione di nullità, il marchio si considera come mai registrato.

OPPOSIZIONE DA PARTE DI TERZI

Entro tre mesi dalla data di pubblicazione della domanda di registrazione di marchio, qualunque interessato può presentare alla Camera per il Riesame delle Opposizioni una domanda scritta.

Le opposizioni sono esaminate da un'unità dedicata della GDIP, che decide dopo aver sentito le osservazioni delle parti.

La decisione può confermare la registrazione, respingere la domanda o accoglierla parzialmente. La decisione sull'opposizione è impugnabile secondo le modalità previste dalla presente legge. Le domande di decadenza o di nullità di un marchio registrato sono esaminate da un'unità distinta della GDIP. Le decisioni hanno effetto retroattivo alla data della domanda. La GDIP può

decidere di cancellare o mantenere in vigore il marchio, motivando la propria decisione.

Contro le decisioni delle unità della GDIP è ammesso ricorso interno presso il Consiglio dei ricorsi della stessa Direzione Generale. Il ricorso

deve essere presentato entro 30 giorni dalla notifica della decisione. Il Consiglio dei ricorsi decide entro 3 mesi dalla ricezione del ricorso. Le decisioni del Consiglio possono essere impugnate davanti ai tribunali competenti.

MANCATO UTILIZZO

Se è accertato che entro il termine di cinque anni dalla data di registrazione del marchio, il suo titolare non ne ha fatto uso, ovvero ne ha sospeso l'uso per un periodo ininterrotto di cinque anni,

il marchio incorre nelle sanzioni previste dalla legge, salvo il caso in cui sussistano ragionevoli motivi per il suo mancato utilizzo, ovvero nei casi che non dipendono dalla volontà del titolare.

TRASFERIMENTO DEL MARCHIO

Il titolare di un marchio registrato può trasferire i diritti sul marchio, in tutto o in parte, mediante un accordo sottoscritto da entrambe le parti, depositato presso la DGPI. La DGPI, su richiesta del titolare del marchio o del suo nuovo titolare, iscrive il trasferimento di proprietà di un marchio nel registro dei marchi, dietro pagamento della relativa tassa. I diritti sul marchio possono essere trasferiti contestualmente all'attività commerciale, oppure senza trasferire quest'ultima. Il trasferimento non ha alcun effetto giuridico se non è registrato nel registro dei marchi. Quando dall'atto di trasferimento risulta che il trasferimento della titolarità del marchio può trarre

in inganno il pubblico circa la natura, le qualità e la provenienza geografica dei prodotti e/o servizi per i quali il marchio è registrato, la DGPI rifiuta di registrare il trasferimento, se il nuovo titolare del marchio non accetta di limitare la registrazione ai soli beni e/o servizi che non inducano in inganno il pubblico. La DGPI rifiuta l'iscrizione nel registro di un trasferimento richiesto, nel caso in cui la relativa documentazione non venga presentata entro il termine indicato.

MODALITÀ CONTRATTUALI PER EFFETTUARE IL TRASFERIMENTO DI TITOLARITÀ DEL MARCHIO

Per il trasferimento di proprietà, a seconda dei casi, si utilizzano:

- il documento che attesta il trasferimento della proprietà, sotto forma di un accordo firmato da entrambe le parti e autenticato da un notaio;
- l'estratto commerciale rilasciato dall'autorità competente per le società commerciali, in cui viene individuato il nuovo titolare del marchio;
- Nei casi in cui il trasferimento della proprietà sia legato al cambiamento della forma giuridica della società, l'estratto commerciale rilasciato dall'autorità competente per le società commerciali verrà archiviato dove verrà registrato il cambiamento corrispondente.

TIPOLOGIE DI VIOLAZIONI ED AZIONI A TUTELA DELLE VIOLAZIONI

La prima forma di tutela è l'impugnazione del procedimento di opposizione contro la registrazione di un marchio identico o simile da parte di altri soggetti. L'opposizione è un procedimento amministrativo con il quale il titolare di un diritto antecedente richiede il rigetto della concessione del marchio successivo che ritiene lesivo.

Altre forme di violazione sono gli atti di

contraffazione o di concorrenza sleale ai danni del proprio marchio.

Le azioni che possono essere intraprese per tutelare il marchio sono:

- Azioni amministrative/Ricorso amministrativo;
- La via giudiziale.

COME È POSSIBILE OTTENERE TUTELA DI UN MARCHIO ITALIANO IN ALBANIA

Per ricevere tutela all'estero, è possibile depositare una domanda di Marchio Internazionale. Tuttavia,

per poterlo registrare è necessario essere titolari di un Marchio Nazionale o Comunitario

depositato o registrato, che sarà utilizzato come **“marchio base”** nella domanda di registrazione internazionale.

La GDIP riceve e trasmette all'OMPI le domande internazionali, previo pagamento delle relative tasse. I marchi internazionali designanti l'Albania producono gli stessi effetti di una domanda nazionale a partire dalla data di registrazione

ITALIAN SOUNDING

Non esiste una disposizione legale esplicita riguardo all'Italian sounding. Si applicano le

internazionale. I richiedenti che abbiano depositato una domanda di marchio in uno Stato parte della Convenzione di Parigi godono del diritto di priorità per un periodo di 6 mesi, qualora depositino la stessa domanda in Albania. La priorità deve essere rivendicata nella domanda e documentata con la presentazione della copia certificata della domanda di base.

disposizioni generali della legge sulla proprietà industriale e sui marchi.

IL DIRITTO D'AUTORE IN ALBANIA

IL DIRITTO D'AUTORE

Oggetto del diritto d'autore è qualsiasi creazione intellettuale originale nel campo della letteratura, dell'arte e della scienza, contraddistinta da caratteristiche individuali, indipendentemente dal modo o dalla forma della loro espressione, obiettivo, significato, nella misura in cui la legge non prevede diversamente.

LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Legislazione nazionale

- Articolo 58 della Costituzione Albanese
- Accordi internazionali ratificati
- Articoli 147-149 del Codice Penale
- Articoli 608-627, 635-637 del Codice Civile
- Articolo 136 del Codice del lavoro,
- Legge n. 35/2016 "Sul diritto d'autore e sugli altri diritti connessi"

Legislazione internazionale

- Convenzione di Berna (1886), ratificata con Decreto n. 487 del 09.03.1993
- Convenzione internazionale "Per la tutela degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione", l'adesione a tale Convenzione è avvenuta attraverso l'approvazione della Legge n. 8579 del 16.02.2000
- Convenzione "Sulla protezione dei produttori di fonogrammi contro la loro riproduzione non autorizzata", l'adesione a tale Convenzione è avvenuta attraverso l'approvazione della Legge n. 8585 del 15.03.2000
- Trattato dell'Organizzazione mondiale della

proprietà intellettuale “Sulle esecuzioni e i fonogrammi”, l’adesione a tale Trattato è avvenuta attraverso l’approvazione della Legge n. 8740 del 15.02.2001

- Trattato dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale “Sul diritto d’autore”, l’adesione a tale Trattato è avvenuta attraverso l’approvazione della Legge n. 8838 del 22.11.2001
- Convenzione “Sulla creazione

dell’Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale”, l’adesione a tale Convenzione è avvenuta attraverso l’approvazione della Legge n. 8993 del 30.01.2003

- Convenzione universale sul diritto d’autore e i suoi due protocolli aggiuntivi, l’adesione a tale Convenzione è avvenuta attraverso l’approvazione della Legge n. 9129 del 28.09.2003.

COSA È REGISTRABILE

a) Creazioni discorsive, espresse attraverso scritti letterari e giornalistici, conferenze, prediche religiose, discorsi, qualsiasi altra creazione orale o scritta e programmi informatici;

b) creazioni drammatiche e drammatico-musicali;

c) composizioni musicali, con o senza testo;

d) creazioni coreografiche e pantomime;

e) creazioni audiovisive, che comprendono le creazioni cinematografiche e le altre creazioni audiovisive realizzate con modalità analoghe a quelle cinematografiche, le opere radiofoniche;

f) creazioni delle arti visive nel campo della pittura, scultura e grafica, arti decorative monumentali, indipendentemente dal materiale/mezzo che le costituisce, e altre creazioni delle arti visive;

e) creazioni architettoniche, che comprendono disegni, piante, schizzi in scala ridotta e creazioni grafiche in progetti architettonici;

f) creazioni fotografiche e qualsiasi altra creazione che si esprima mediante qualsiasi procedimento simile a quello fotografico;

g) opere d’arte applicata, escluse quelle opere, come i disegni industriali, protette dalla legge

“Sulla proprietà industriale”;

h) creazioni tridimensionali, illustrazioni, elenchi, mappe e disegni nel campo della topografia, della geografia e delle scienze in genere;

i) creazioni cartografiche;

l) creazioni scientifiche scritte o orali, quali presentazioni, monografie, deduzioni, dissertazioni, studi, lezioni universitarie, libri di testo, progetti e documentazione scientifica.

DOCUMENTI A CORREDO DELLA DOMANDA

Ciascun richiedente/soggetto deve presentare:

a) Il modulo, con cui si richiede la registrazione/l'emissione del certificato di copyright.

b) Dichiarazioni scritte, in cui l'autore dichiara sotto la propria responsabilità di essere l'autore dell'opera (o il co-autore, nel caso in cui vi siano più autori).

c) Fotocopia del passaporto o copia della carta

d'identità

d) Importi pagati per la registrazione dei diritti d'autore.

e) Copia dell'opera in forma scritta o su CD, che dovrà essere il più dettagliata possibile per la tutela del diritto d'autore creativo.

f) Ogni altro documento aggiuntivo necessario per l'autocertificazione dei diritti.

DURATA DELLA TUTELA CONCESSA A UN'OPERA

Si tratta di un atto amministrativo a carattere permanente.

ITER DI REGISTRAZIONE

Esistono due modi per eseguire la procedura:

- 1) Attraverso il servizio postale
- 2) Attraverso la piattaforma e-Albania

La procedura di registrazione presso la Direzione del diritto d'autore dura 45 giorni. Nello specifico, tale procedura prevede:

- 1) Presentazione della richiesta

- 2) Esame della richiesta.
- 3) Registrazione dell'opera sotto il nome dell'autore
- 4) Emissione del certificato.

Dopo aver completato la documentazione, il fascicolo viene sottoposto alla revisione del Ministero della Cultura. Una copia dell'opera in forma scritta o su CD deve essere presentata alla

Direzione per il diritto d'autore, presso il Ministero della Cultura, entro i termini stabiliti. Dopo la revisione e se la pratica è in regola, al richiedente viene consegnato il certificato di copyright. In caso contrario, l'iscrizione viene rifiutata, comunicando al richiedente il motivo del rifiuto, all'indirizzo e-mail indicato e nella sezione "I miei documenti" del portale e-Albania.

COSTI PER LA REGISTRAZIONE

In base alla Decisione del Consiglio dei Ministri n° 33 del 18.1.20017 "Per l'approvazione degli onorari per i servizi forniti dalla Direzione del diritto d'autore", gli onorari sono i seguenti (in valuta locale, Lek/ALL):

Da 1 a 20 titoli: 2000 LEK

Fra 21 e 50 titoli: 3000 LEK

Fra 51 e 100 titoli: 4000 LEK

Oltre 100 titoli: 5000 LEK

TRASFERIMENTO DEL DIRITTO D'AUTORE

Il diritto d'autore può essere trasferito con manifestazione di volontà da parte dell'autore che ha beneficiato della tutela giuridica dei diritti sulla sua opera. Il trasferimento deve essere effettuato tramite un accordo tra le parti. Con il primo trasferimento della proprietà dell'opera originale o delle sue copie legali da parte dell'autore, o con la sua autorizzazione a terzi, si estingue il diritto esclusivo dell'autore di distribuire quell'opera nella Repubblica d'Albania.

LE INDICAZIONI GEOGRAFICHE

Le indicazioni geografiche

Le Indicazioni Geografiche (IG) sono considerate – entro i confini dell’Unione Europea – segni distintivi particolari che identificano quali prodotti agricoli, alimentari e vitivinicoli le cui qualità e/o caratteristiche sono strettamente legate all’origine geografica del prodotto.

In Albania vi sono diverse forme di proprietà

industriale che sono protette da una legge speciale. In particolare, le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine, utilizzate in commercio per indicare la provenienza geografica dei prodotti, sono tutelate da una legge speciale e dalle successive norme emanate in attuazione.

UTILIZZO DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE

Il diritto d’uso dell’Indicazione geografica protetta (IGP) o della Denominazione di Origine Protetta (DOP) non può essere trasferito né costituito in pegno mediante contratto.

Qualsiasi prodotto originario dell’Albania che viene sulla base di un’indicazione geografica

o di una denominazione di origine protetta, in conformità con la legge, deve essere etichettato con l’espressione “indicazione geografica protetta” o “denominazione di origine protetta” o con il logo dell’IGP o della DOP.

TUTELA DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE DEI PRODOTTI

La tutela dell’IGP o della DOP inizia con l’iscrizione presso la DGPI, con decorrenza dalla data di deposito della domanda.

La tutela giuridica è illimitata nel tempo e cessa quando viene meno il collegamento tra le proprietà e le caratteristiche del bene e l’ambiente geografico.

UTILIZZO IMPROPRIO DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE, RESPONSABILITÀ PER USO ILLEGALE E SANZIONI

La produzione, distribuzione, detenzione a scopo commerciale, vendita, offerta in vendita, fornitura, esportazione o importazione del prodotto derivato da un'indicazione geografica, senza il consenso del titolare costituisce reato penale ai sensi dell'art. 149/a del Codice Penale albanese e sono puniti con la multa o con la reclusione fino a un anno.

INDIRIZZI UTILI

Desk Assistenza e Tutela della Proprietà Intellettuale e Ostacoli al Commercio

Desk IPR Albania e Kosovo

Mail: ipr.tirana@ice.it

Il Desk è operativo presso l'ufficio ICE di Tirana in collaborazione con lo studio legale specializzato **International DIKE Consulting Ltd Shpk** di Tirana.

UFFICIO ICE

Italian Trade Commission

TIRANA

Indirizzo: Pallati I Kulturës, (K.II), Sheshi Skenderbej
1000, Tirana

Mail: tirana@ice.it

Tel.: 00355-4/2251036 / 51 / 34

DESK PROMOZIONALE ICE

VALONA

Indirizzo: presso il Consolato Generale d'Italia a
Valona, Rr. Murat Tërbaçi, L. 10 Korriku Valona

Mail: desk.valona@ice.it



www.ice.it

Italian Trade Agency 

@ITAttradeagency 

ITA-Italian Trade Agency 

@itatradeagency 